

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca sui sistemi elettronici per l'ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni "Ercole De Castro" – ARCES (Advanced Research Center on Electronics Systems)

*Emanato con D.R. n. 597/2013 del 03/12/2013 e ss.mm.ii.
(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)*

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il Centro di Ricerca sui Sistemi Elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni "Ercole De Castro" – ARCES (Advanced Research Center on Electronic Systems), da ora in poi denominato ARCES, è una Struttura dell'Ateneo di interesse strategico diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo 2 (Finalità).
2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di cui all'allegato 1 al regolamento del centro.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Centro ARCES ha come obiettivo principale la valorizzazione delle sinergie risultanti dalla convergenza di competenze diversificate, la partecipazione a progetti di ricerca competitiva, e lo sviluppo di collaborazioni con l'industria, dando attuazione a iniziative utili allo sviluppo della società. In particolare, il Centro ARCES svolge:
 - a) attività di ricerca interdisciplinare orientata ai sistemi elettronici per l'Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni; divulgazione dei risultati scientifici, e trasferimento tecnologico nel campo dei sistemi ingegneristici complessi operanti in ambiti critici. Dette attività si concentrano principalmente sulle seguenti aree:

Microelettronica: sviluppo di dispositivi elettronici di nuova generazione, con focus su materiali avanzati e tecnologie per applicazioni industriali, civili, mediche, scientifiche e di calcolo ad alte prestazioni. Le attività comprendono anche la progettazione di microchip, di circuiti integrati per la trasmissione ultraveloce di dati e, più in generale, lo sfruttamento di competenze interdisciplinari nello studio di modelli e architetture finalizzate all'integrazione di blocchi funzionali concettualmente diversi per il trattamento dei segnali analogici e digitali.

Sistemi embedded: soluzioni hardware e software per lo sviluppo di dispositivi e sottosistemi integrati facenti parte di sistemi complessi, come infrastrutture ferroviarie, automobili, robot e applicazioni IoT (Internet of Things). L'obiettivo è rendere questi sistemi più intelligenti, efficienti e sicuri per applicazioni critiche in campo medico, industriale, civile ed aerospaziale.

Sensoristica avanzata: progettazione di sensori innovativi sviluppati per monitorare parametri ambientali, biologici o industriali, con applicazioni che vanno dal monitoraggio strutturale e ambientale alla diagnostica medica avanzata e al controllo di sistemi di automazione.

Tecnologie per la sicurezza e la sostenibilità: progettazione di soluzioni tecnologiche per le sfide poste dall'esigenza di sicurezza operativa nei sistemi critici (sicurezza digitale, protezione dei dati e integrità del software) e la sostenibilità ambientale (tecnologie per il risparmio energetico, la gestione delle risorse naturali e il controllo dell'inquinamento).

Sistemi avanzati di comunicazioni wireless: sviluppo di tecnologie per comunicazioni ad alta efficienza e affidabilità. Questo attualmente include reti wireless 5G e 6G, comunicazioni satellitari per reti di dati a lunga distanza, con applicazioni nel controllo della navigazione aerea, nell'industria, nella smart mobility e nella connessione globale.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- b) funzioni di didattica e di alta formazione (Didattica di terzo livello, Tirocini, Master, Corsi di Alta formazione), organizzazione e gestione di convegni ed eventi scientifici, divulgazione verso la comunità.
2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
- a) partecipa autonomamente, o in collaborazione con i Dipartimenti proponenti, a progetti di ricerca nazionali o internazionali, nonché ad attività di terza missione;
 - b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati italiani e stranieri;
 - c) promuove e partecipa a Fondazioni e Consorzi aventi per oggetto le finalità sopra descritte;
 - d) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
 - e) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
 - f) svolge attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati;
 - g) organizza attività di divulgazione.

Articolo 3 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti di cui all'allegato 1 al regolamento del Centro possono affidare al Centro ARCES lo svolgimento di attività di ricerca in grado di trarre vantaggio competitivo dall'organizzazione e dalle competenze del Centro.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro il Direttore e il Consiglio.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:
- a) è eletto dal Consiglio del Centro tra i docenti e ricercatori componenti il Consiglio stesso, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni di cui al comma 2 in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
- a) rappresenta il Centro ARCES;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio;
 - h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- i) è consegnatario degli spazi assegnati al Centro ARCES e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
 - j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento di organizzazione.
3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio del Centro è presieduto dal Direttore di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. Il Consiglio del Centro è composto:
 - a) dal Direttore del Centro;
 - b) dal Vicedirettore;
 - c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o loro delegati, da individuare fra i professori e i ricercatori dello stesso Dipartimento; in caso di delega, il delegato è componente effettivo fino alla scadenza del mandato del delegante e salvo revoca della delega stessa;
 - d) dai professori e ricercatori aderenti al Centro, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettere a) e b).
3. Il Consiglio:
 - a) elegge il Direttore del Centro ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione delle attività programmate;
 - c) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria, affinché il suddetto Consiglio possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;
 - d) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
 - e) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
 - f) approva la proposta di budget e il consuntivo;
 - g) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il budget;
 - h) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
 - j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
 - k) delibera sulle richieste di partecipazione al Centro dei Dipartimenti;
 - l) propone modifiche al Regolamento di funzionamento;
 - m) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
 - n) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- o) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera m);
 - p) delibera sulle richieste di adesione al Centro ai sensi dell'art. 7.
4. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale della Struttura (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
5. Su iniziativa del Direttore del Centro alle sedute del Consiglio possono essere invitati, in qualità di uditori:
- a) ricercatori e docenti di comprovata qualificazione operanti presso altri Atenei, italiani o stranieri, nonché personalità di riconosciuto prestigio scientifico;
 - b) professori e ricercatori, in servizio presso l'Ateneo, che operino in settori di ricerca affini a quelli del Centro.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 7 (Aderenti)

1. Sono aderenti al Centro ARCES:
- a) docenti e ricercatori, in servizio presso l'Ateneo, già aderenti al Centro di Ricerca interdipartimentale ARCES alla data del 01/01/2026 e afferenti a uno dei Dipartimenti di cui all'allegato 1;
 - b) docenti e ricercatori dei Dipartimenti proponenti che ne facciano esplicita richiesta e siano ammessi da parte del Consiglio del Centro ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera q).

Articolo 8 (Modifiche alla composizione del Centro)

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro di cui all'allegato 1 al regolamento del Centro.
2. Possono partecipare al Centro altri Dipartimenti dell'Ateneo, anche su iniziativa di propri docenti strutturati, mediante un'apposita delibera che indichi le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione del Centro.
3. La partecipazione di un nuovo Dipartimento è approvata, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione di una nuova partecipazione comporta la integrazione dell'allegato 1 al regolamento del Centro.
4. I Dipartimenti partecipanti al Centro possono deliberare il ritiro dalla partecipazione; il ritiro della partecipazione è approvato, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione del ritiro indica le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi già messi a disposizione del Centro e comporta la modifica dell'allegato 1 al regolamento del Centro.

Articolo 9 (Autonomia e Gestione)

1. I livelli di autonomia amministrativa e gestionale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e possono declinarsi in autonomia di programmazione economico finanziaria, di revisione della programmazione, di gestione contabile e di consuntivazione, autonomia di gestione delle risorse strumentali, autonomia negoziale, autonomia patrimoniale.
2. Ai sensi dell'art. 26 comma 2 dello Statuto di Ateneo, il modello gestionale applicato al Centro è determinato nella delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone sulla istituzione o riassetto, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo; il

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Centro adotta il modello service globale assicurato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI.

Articolo 10 (Risorse)

1. Il budget del Centro può essere costituito da:
 - a) conferimenti dei Dipartimenti promotori secondo gli impegni da essi assunti in sede di proposta di costituzione e definiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro;
 - b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
 - c) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi e altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro stipulati con enti pubblici o privati, siano essi nazionali o internazionali;
 - d) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione di attività in forma integrata;
 - e) erogazioni liberali.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2026.
2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
